

INFORMATIVA

La memoria introduttiva in mediazione

La memoria introduttiva del procedimento di mediazione è il primo momento di contatto con il mediatore e va considerata come l'inizio di una proficua collaborazione, per spiegare quali sono gli interessi del proprio cliente e quali ostacoli possono impedire la conciliazione.

È buona regola, perciò, capire quale tipo di informazioni può essere utile al mediatore, evidenziando, se necessario, quali di queste fossero confidenziali e non portate a conoscenza della parte invitata in mediazione.

Le informazioni che si danno al mediatore possono anche essere indicative della strategia che la parte intende attuare. Ad esempio, se a una succinta esposizione dei fatti si aggiungono le motivazioni in diritto e le richieste avanzate, sicuramente s'intenderà far valutare al mediatore preliminarmente la lite sotto il profilo giuridico per utilizzarlo a fini conciliativi e se la sua valutazione è posta a fondamento delle pretese, può voler dire entrare direttamente nel merito della controversia e comprendere le ragioni, se il mediatore è interessato a trovare tra le parti un tentativo di comporre la lite anche sotto quel profilo.

Per produrre buoni effetti sotto il profilo conciliativo, la memoria dovrebbe contenere:

1. Breve descrizione della controversia e delle sue implicazioni giuridiche
 - ✓ Esposizione dei fatti e punti essenziali - interessi del cliente - problematiche più rilevanti;
 - ✓ Esposizione dei motivi in diritto - posizione del proprio cliente in merito ad essi;
 - ✓ Identificazione della domanda - indicazione chiara e precisa delle richieste;
 - ✓ Indicazione di informazioni o di prove che si desidera acquisire, anche con eventuale CTM.
2. Informazioni sulle ipotesi transattive
 - ✓ Indicare gli interessi che si vorrebbero soddisfare con la mediazione;
 - ✓ Trattative già compiute, offerte e contro-offerte formulate prima di avviare la mediazione;
 - ✓ Identificare i motivi impeditivi del tentato accordo e suggerimenti per superarli;
 - ✓ Indicare cosa ci si aspetta dal mediatore e quali proposte alternative si potrebbero fare.
3. Altre informazioni
 - ✓ Indicare i soggetti che parteciperanno alle sessioni di mediazione e a quale titolo;
 - ✓ Inviare le prove documentali ritenute rilevanti.

La memoria introduttiva non richiede particolari formalità, basta descrivere succintamente i fatti e le motivazioni di diritto sulla insorta controversia, nonché le prove e i documenti che supportano la propria posizione.

È sufficiente fornire al mediatore i documenti con una descrizione sintetica della lite e degli interessi della propria parte. Fornire i documenti ritenuti più rilevanti.

È inoltre consigliabile illustrare la memoria al proprio cliente in modo tale che non solo verrà meglio chiarito il suo interesse, ma sarà più semplice renderlo partecipe del ruolo primario che dovrà poi svolgere nel corso della mediazione.

Le memorie riservate al solo mediatore

Oltre alla memoria indirizzata a tutte le parti, l'avvocato può redigere memorie riservate al solo mediatore. Si tratta di una documentazione dal contenuto assolutamente confidenziale che il mediatore non potrà condividere con la controparte, salva diversa indicazione. Di norma le memorie riservate contengono informazioni preziose, punti di forza o debolezza del cliente che non vuole far sapere alla controparte per non perdere potere negoziale nella trattativa. Il mediatore, studiate attentamente le memorie confidenziali nella fase preliminare alla mediazione, prepara l'incontro di mediazione avendo a disposizione un quadro generale delle posizioni e interessi delle parti, riservandosi di approfondire le informazioni confidenziali con ciascuna parte separatamente, ovvero in seduta separata.